

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Matteo Pronzini  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 13 novembre 2018 n. 169.18

### Mense e dopo scuola Polo Sud Bellinzona: il Municipio di Bellinzona scarica le responsabilità della mancanza di qualità sulle autorità cantonali

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 13 novembre 2018 e rispondiamo alle seguenti domande da lei poste come segue.

1. Sembra quindi opportuno chiedere al Consiglio di Stato se è a conoscenza di quali mansioni e quali incarichi siano affidati al personale stagista all'interno delle strutture del Polo Sud e se queste corrispondono a quanto previsto dalle raccomandazioni cantonali sugli stages redatte dall'Ufficio cantonale del lavoro.
2. Chiedo quindi al Consiglio di Stato se è al corrente di come avviene effettivamente la refezione alla mensa Polo Sud e se questa rispetta le norme previste dalla refezione scolastica.

Secondo l'art. 98 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'interrogazione è una domanda formulata per iscritto da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d'interesse pubblico generale. Essa deve restare uno strumento di cui il deputato dispone per controllare e stimolare l'attività del Consiglio di Stato, che si aggiunge all'esame della gestione governativa e non per avere informazioni su casi individuali e concreti (RTiD II 2004 p. 265-277, G. Corti, Interpellanze e interrogazioni fra limiti istituzionali, tutela del segreto d'ufficio e protezione dei dati personali).

Le prescrizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati impediscono difatti di fornire risposte o informazioni su casi specifici e consentono al massimo all'esecutivo di rilasciare informazioni generiche.

Alla luce di queste considerazioni, non è quindi possibile rispondere in maniera puntuale alle domande formulate. Tuttavia, il Consiglio di Stato ribadisce che le attività ispettive e di controllo, usualmente pianificate e condotte dagli Uffici preposti dell'Amministrazione cantonale in vari settori, sono svolte in maniera puntuale con l'intento di verificare il rispetto delle disposizioni legali. Si cerca costantemente di ottimizzare le procedure, verificandone i processi, in modo da ottenere risultati efficaci e minimizzare le possibili lacune. Qualora i controlli rilevassero inadempienze sono ovviamente adottati i provvedimenti e le sanzioni del caso, a tutela della cittadinanza e degli utenti.

Per una questione di segreto d'ufficio e di protezione dei dati, eventuali procedure e sanzioni non vengono sistematicamente pubblicizzate. Questo approccio è alla base del rapporto di fiducia che i cittadini del nostro Cantone dovrebbero riporre nelle attività svolte dallo Stato.

Fatta questa necessaria premessa, rileviamo che tutti i centri che organizzano attività extrascolastiche, devono disporre della necessaria autorizzazione ai sensi della Legge per le famiglie (autorizzazione che viene rilasciata soltanto a precise condizioni). Tali centri possono beneficiare di sussidi da parte del Cantone, se soddisfano precisi requisiti ai sensi della Legge per le famiglie; in particolare, per quanto attiene alla refezione, facciamo riferimento all'art. 45 cpv. 1 lett. e). L'Ufficio

del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) esercita la vigilanza su tutte le strutture di sostegno alle famiglie (art. 4 Regolamento della legge per le famiglie).

Nel settore delle attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola l'UFaG si adopera inoltre per promuovere la qualità, con particolare attenzione alle pratiche educative, all'organizzazione degli spazi e dei materiali, all'organizzazione del personale e allo sviluppo delle strutture.

**3. Il Consiglio di Stato può escludere che i sussidi della legge per le famiglie non vadano a finanziare queste assurde campagne pubblicitarie?**

Rispetto al sussidiamento, l'UFaG verifica la correttezza dei dati finanziari presentati da ogni ente sussidiato, in particolare riguardo ai costi riconosciuti (spese del personale educativo, spese di formazione, spese per materiale ludico) e alle prestazioni fornite (ore fornite dagli educatori) per controllare che il sussidio erogato sia effettivamente commisurato alle prestazioni effettuate e ai costi riconosciuti. L'UFaG verifica inoltre che la sostenibilità finanziaria del nido sia sufficientemente garantita: in particolare chiedendo che i centri extrascolastici presentino "un piano di finanziamento di almeno tre anni e una situazione finanziaria sana" (art. 45 cpv. 1 lett. f) Regolamento della legge per le famiglie).

L'articolo 43 della Legge per le famiglie precisa poi che per quanto non disciplinato dalla legge si applicano le norme della legge sui sussidi cantonali per quanto riguarda il controllo dell'esecuzione del compito sussidiato, l'articolo 14a della Legge sui sussidi cantonali precisa che:

*"L'autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni". L'assegnazione di un aiuto finanziario è infatti giustificata soltanto se la controprestazione del beneficiario è conforme alla decisione e alle disposizioni legali che reggono la materia e una destinazione finalizzata delle finanze pubbliche può essere debitamente garantita soltanto se l'autorità competente, tenendo conto dei principi di necessità e proporzionalità, verifica in ogni caso particolare se le condizioni poste all'aiuto finanziario sono adempiute (messaggio n. 6470 sulla Modifica della Legge sui sussidi cantonali, della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato e di altre leggi speciali, punto 4.3.1).*

Tenuto conto di quanto precede, i conti relativi a campagne pubblicitarie non sono pertanto oggetto di sussidiamento.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.*

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Ufficio degli del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (dss-ufag@ti.ch)